

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3038

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente l'interpretazione
e l'applicazione del Trattato sulla Carta dell'energia, fatto a
Bruxelles il 18 febbraio 2026

Presentato il 21 luglio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del Trattato sulla Carta dell'energia, fatto a Bruxelles il 18 febbraio 2026.

1. *Contesto dell'Accordo.*

Nella causa C-284/16, *Achmea*, la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito denominata «la Corte») ha stabilito che le clausole compromissorie relative a dispute tra investitori e Stati contenute

nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (cosiddetti «trattati bilaterali di investimento interni all'Unione») sono in contrasto con gli articoli 267 e 344 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, poiché dette clausole compromissorie, nella misura in cui prevedono la possibilità di comporre dispute sugli investimenti ricorrendo ai tribunali arbitrali, ledono la competenza della Corte a interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione e quindi risultano appunto incompatibili con il diritto della medesima. Per effetto di tale incompatibilità, esse sono inapplicabili.

Il 2 settembre 2021 la Corte ha poi ulteriormente esteso l'applicabilità della sentenza *Achmea*, pronunciando sentenza nella causa C-741/19, *Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC*. Infatti, in tale occasione, la Corte ha affermato che, in base al diritto dell'Unione europea, anche la clausola compromissoria di cui all'articolo 26 (2)(c) del Trattato multilaterale sulla Carta dell'energia (*Energy Charter Treaty*) non è applicabile alle procedure arbitrali cosiddette «intra-Unione europea», ossia tra investitori degli Stati membri e quest'ultimi, oppure tra i primi e l'Unione europea o la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Tale clausola compromissoria prevede la sottoposizione delle controversie tra Stati e investitori inerenti a investimenti protetti dal Trattato sulla Carta dell'energia a collegi arbitrali: *a*) amministrati dal Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (ICSID); *b*) costituiti *ad hoc* in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); *c*) amministrati dalla Camera di commercio di Stoccolma.

Ciononostante, i tribunali arbitrali hanno continuato ad affermare la loro giurisdizione in merito alle controversie intra-Unione europea e a pronunciare lodi arbitrali, in violazione del diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte.

2. Iter procedurale di stipulazione dell'Accordo.

L'Accordo in esame è essenzialmente un accordo interpretativo dell'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'energia.

Originariamente, il presente Accordo avrebbe dovuto essere stipulato tra le stesse parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia. Tuttavia, l'Ungheria ha manifestato la propria contrarietà alla firma dell'Accordo e ha altresì impedito che l'Euratom potesse esserne parte contraente. La Commissione dell'Unione europea ha fornito il suo pieno supporto e la sua assistenza durante tutti i negoziati e, per ciò che concerne la posizione dello Stato ungherese, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro per aver indebolito la posizione della Unione europea sulla scena internazionale.

L'iter procedurale di firma del presente Accordo è quello ordinario dei trattati internazionali, con il conferimento dei pieni poteri ai plenipotenziari, la firma dell'accordo e la successiva ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

3. Finalità dell'Accordo.

Il presente Accordo intende dare esecuzione alla pronuncia della Corte nel caso *Komstroy*, ribadendo che il Trattato sulla Carta dell'energia non era destinato a trovare applicazione nelle relazioni intra-Unione europea e che esso non crea obblighi nelle relazioni tra l'Unione europea, l'Euratom e gli Stati membri. Di conseguenza, l'Accordo statuisce che l'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile, e mai potrebbe esserlo, alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro o nei rapporti tra l'investitore di uno Stato membro con l'Unione europea (cosiddette «procedure intra-Unione europea»). Inoltre, il presente Accordo prevede che l'interpretazione da esso fornita dell'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'energia si applichi fin dal momento

dall'approvazione dello stesso Trattato sulla Carta dell'energia da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (fatti salvi le controversie già definite e i lodi già eseguiti).

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

L'Accordo si compone di due sezioni e sette articoli, introdotti dal preambolo, e ripartiti come segue:

intesa comune sulla non applicabilità dell'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'energia come base per i procedimenti arbitrali intra-Unione europea (sezione 1: articoli 1 e 2);

disposizioni finali (sezione 2: articoli da 3 a 7).

Il contenuto dell'Accordo è qui di seguito partitamente illustrato.

4. 1. Preambolo.

Il preambolo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo interpretativo, dando particolare rilevanza alle sentenze della Corte nelle cause C-284/16, *Achmea* (sentenza *Achmea*) e C-741/19, *Repubblica di Moldova v. Komstroy LLC*.

4.2. Sezione 1 (articoli 1 e 2).

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nell'Accordo, in particolare: « Trattato sulla Carta dell'energia », « relazioni intra-UE » e « procedimento arbitrale intra-UE ».

L'articolo 2 illustra l'intesa comune delle Parti secondo cui l'articolo 26 del Trattato sulla Carta dell'energia non può, né ha mai potuto, costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-Unione europea. Si prevede inoltre che tale articolo non possa applicarsi neanche dopo che le Parti contraenti abbiano receduto dal Trattato sulla Carta dell'energia sulla base della cosiddetta « clausola di caducità » (*sunset clause*) di cui all'articolo 47 (3) del Trattato medesimo.

4.3. Sezione 2 (articoli da 3 a 7).

L'articolo 3 individua nel Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il depositario dell'Accordo. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea pubblica l'Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e notifica al depositario del Trattato sulla Carta dell'energia e al Segretario della Carta dell'energia l'adozione e l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 4 stabilisce che non sono ammesse riserve all'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la ratifica, l'approvazione o l'accettazione dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entra in vigore dopo trenta giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. Per ciascuna Parte che lo ratifichi, accetti o approvi dopo l'entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore dopo trenta giorni di calendario a decorrere dalla data in cui tale Parte abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

L'articolo 7 specifica che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti egualmente fede.

5. Esame del disegno di legge.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Esclusione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del Trattato sulla Carta dell'energia, fatto a Bru-

xelles il 18 febbraio 2026, non è soggetto all'Analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'accordo, avente valore interpretativo, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Inoltre, lo stesso prevede espressamente che siano fatte salve le procedure già definite o a cui sia stata data esecuzione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

08/07/2026

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Titolo: Schema di disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del Trattato sulla Carta dell’energia, fatto a Bruxelles il 18 febbraio 2026”.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo strumento proposto mira, in ottemperanza all’obbligo in capo agli Stati membri di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell’Unione, a dare attuazione alla Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte) nella causa C-741/19, *Repubblica di Moldova v. Komstroy LLC*. In tale pronuncia, la Corte ha statuito che, in base al diritto unionale, la clausola compromissoria di cui all’articolo 26 (2)(c) del Trattato sulla Carta dell’Energia (Energy Charter Treaty o ECT) – il quale prevede la possibilità di deferire le relative controversie tra Stati e investitori a collegi arbitrali: a) amministrati dall’ICSID; b) costituiti ad hoc in conformità del regolamento UNCITRAL; c) amministrati dalla Camera di commercio di Stoccolma - non è applicabile alle procedurali arbitrali c.d. “intra-UE”, ossia tra investitori degli Stati Membri e quest’ultimi, oppure tra i primi e l’Unione Europea. Di conseguenza, lo strumento proposto afferma espressamente che l’art. 26 dell’ECT deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie intra-UE. Inoltre, il presente Accordo, aggiunge che l’interpretazione da esso formulata dell’art. 26 dell’ECT si applica dal momento dall’approvazione dell’ECT da parte dell’Unione Europea e degli Stati membri. Vengono in ogni caso fatte salve le liti già definite e i lodi già eseguiti.

Lo strumento in esame appare non solo pienamente rispondente all’obbligo di conformarsi al diritto dell’UE, ma è anche del tutto coerente con il programma di Governo e con la scelta operata dall’Italia sin dal 2016 di denunciare il Trattato sulla Carta dell’Energia. Poiché quest’ultimo continua ad applicarsi al nostro Paese fino al 2036, limitatamente agli investimenti compiuti prima della suddetta denuncia, per effetto della sua clausola di caducità, risulta infatti opportuno porre in essere uno strumento volto a sottrarre le relative controversie intra UE a collegi arbitrali internazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L’Accordo in esame interpreta in maniera retroattiva (con l’esclusione delle liti già definite e dei lodi già eseguiti) la clausola compromissoria di cui all’art. 26 ECT nei rapporti tra Stati Membri ed Unione Europea.

Sotto il profilo interno, l'Accordo in esame, avendo solo una funzione interpretativa, non richiede modifiche o integrazioni ulteriori dell'ordinamento nazionale. Nel dettaglio, si segnala che l'Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415 ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Questo è stato denunciato, con effetto dal primo gennaio 2016, ma continua ad applicarsi per ulteriori venti anni sulla base della clausola di caducità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Non si rileva potenziale incidenza su leggi e regolamenti nazionali vigenti, ma solo l'introduzione di un'interpretazione autentica dell'ECT.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione europea, anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi dell'accordo non si ravvisano profili di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi di un accordo che interpreta un precedente Trattato. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dello stesso.

PARTE II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

L'Accordo in oggetto mira ad assicurare la compatibilità con il diritto unionale di una materia oggetto di competenza mista fra Stati Membri e UE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia. L'Accordo in oggetto mira ad evitare l'instaurazione di tali procedure nel caso in questione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Già nella causa C-284/16, *Achmea* la Corte aveva stabilito che le clausole compromissorie relative a dispute tra investitori e Stati contenute nei trattati **bilaterali** di investimento tra Stati membri dell'Unione europea (c.d. trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con gli articoli 267 e 344 del Trattato sul Funzionamento dell'UE e che, per effetto di tale incompatibilità, essi risultano inapplicabili.

Il 2 settembre 2021 la Corte ha poi ulteriormente esteso l'applicabilità della sentenza *Achmea*, pronunciando la sentenza nella causa C-741/19, *Repubblica di Moldova v. Komstroy LLC*. Infatti, in tale occasione, la Corte ha affermato che, in base al diritto unionale, anche la clausola compromissoria di cui all'articolo 26 (2)(c) del Trattato

multilaterale della Carta dell'Energia (Energy Charter Treaty – ECT) non è applicabile alle procedurali arbitrali c.d. “intra-UE”, ossia tra investitori degli Stati Membri e quest’ultimi, oppure tra i primi e l’Unione Europea o la Comunità europea dell'Energia Atomica (EURATOM).

Lo strumento proposto mira pertanto a conformare l’ordinamento degli Stati Membri a quanto statuito da tale ultima sentenza e si inserisce pienamente all’interno del costante orientamento della Corte.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell’Unione europea

Tutti gli Stati membri firmatari, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l’Accordo sul piano interno per consentirne l’entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo internazionale.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell’Accordo rispettano quanto previsto dalla normativa unionale e dal diritto internazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L’Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

L’Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni, ma si propone una loro interpretazione autentica. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non ci sono effetti abrogativi impliciti nell’Accordo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce disposizioni di riviviscenza di norme precedentemente abrogate. Inoltre, occorre segnalare che, pur avendo l'Italia receduto dall'ECT dal primo gennaio 2016, tale Trattato continua ad applicarsi nei confronti del nostro Paese, sulla base della relativa clausola di caducità, fino al primo gennaio 2036.

Per quanto riguarda l'effetto del presente accordo, l'interpretazione autentica da esso proposta si applicherà per l'Italia per tutti gli investimenti compiuti sulla base dell'ECT dalla sua ratifica fino al primo gennaio 2036 (fatte salve le liti già definite e i lodi già eseguiti).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo, data la natura dell'atto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'accordo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Non vi è necessità di atti successivi alla legge di ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Non ci sono quindi costi aggiuntivi sotto questo aspetto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del Trattato sulla Carta dell'energia, fatto a Bruxelles il 18 febbraio 2026.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, *e*

L'UNIONE EUROPEA

in seguito, denominate congiuntamente le "Parti",

TENENDO presente il trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994¹ e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997², come da ultimo modificato,

TENENDO presenti le norme di diritto internazionale consuetudinario codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969,

CONSIDERANDO che i membri di un'organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia esprimono un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di un trattato nelle loro relazioni tra di essi,

RAMMENTANDO che il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia non incide sulla composizione dell'organizzazione regionale di integrazione economica di cui in tale trattato, né preclude l'interesse a esprimere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione di tale trattato fintantoché si possa ritenere che quest'ultimo produca effetti giuridici nei confronti di una Parte che ha effettuato il recesso, in particolare per quanto riguarda l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia,

TENENDO presenti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i principi generali del diritto dell'Unione europea,

¹ Atto finale della Conferenza sulla carta europea dell'energia (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1994/998/oj).

² Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj>).

CONSIDERANDO che i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti anche alla sua predecessora, la Comunità economica europea, poi Comunità europea, fino a quando a questa è subentrata l'Unione europea,

RAMMENTANDO che, conformemente alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale¹ e della Corte internazionale di giustizia², il diritto di rendere un'interpretazione autentica di una norma giuridica di un accordo internazionale spetta alle parti di tale accordo,

RAMMENTANDO che gli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri") hanno attribuito il diritto di rendere un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte"), come spiegato da quest'ultima nella sentenza del 30 maggio 2006 nella causa C-459/03, *Commissione/Irlanda (Mox Plant)*³ che ha dichiarato che la competenza esclusiva ad interpretare e applicare il diritto dell'Unione si estende all'interpretazione e all'applicazione degli accordi internazionali di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono Parti, nel caso di una controversia tra due Stati membri o tra l'Unione europea e uno Stato membro,

RAMMENTANDO che, in conformità dell'articolo 344 TFUE, gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso,

¹ Corte permanente di giustizia internazionale, Question of Jaworzina (Polish- Czechoslovakian Frontier), parere consultivo, [1923], PCIJ serie B n. 8, 37.

² Corte internazionale di giustizia, Reservations on the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, parere consultivo, [1951] I.C.J. Reports, 15, 20.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006, *Commissione/Irlanda*, C-459/03, ECLI EU:C:2006:345, punti da 129 a 137.

RAMMENTANDO che nella sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16, *Achmea*¹, la Corte ha dichiarato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare,

RAMMENTANDO la posizione costantemente ribadita dall'Unione europea, secondo cui il trattato sulla Carta dell'energia non era destinato a trovare applicazione nelle relazioni intra-UE e che l'intenzione dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri non era, e non avrebbe potuto essere, quella di creare obblighi tra loro mediante il trattato sulla Carta dell'energia, dato che quest'ultimo è stato negoziato come strumento della politica energetica esterna dell'Unione europea al fine di istituire un quadro per la cooperazione energetica con i paesi terzi, mentre, al contrario, la politica energetica interna dell'Unione europea consiste in un elaborato sistema di norme destinate a creare un mercato interno nel settore dell'energia che disciplina esclusivamente le relazioni tra gli Stati membri in tale settore,

RAMMENTANDO che, nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19, *Repubblica di Moldova/Komstroy*², ("sentenza Komstroy"), confermata nel parere del 16 giugno 2022, 1/20³, la Corte ha concluso che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del trattato sulla Carta dell'energia deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro,

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, *Achmea*, C-284/16, ECLI EU:C:2018:158.

² Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, *Repubblica di Moldova/Komstroy*, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655, punto 66.

³ Parere della Corte di giustizia del 16 giugno 2022, 1/20, EU:C:2022:485, punto 47.

RAMMENTANDO che, in quanto interpretazione resa dal giudice competente che riflette un principio generale di diritto internazionale pubblico, l'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia di cui alla sentenza Komstroy si applica a partire dall'approvazione del trattato sulla Carta dell'energia da parte delle Comunità europee e dei loro Stati membri,

CONSIDERANDO che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia che consenta di risolvere dinanzi a un collegio arbitrale ("procedimento arbitrale intra-UE") le controversie tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altro,

CONSIDERANDO in ogni caso che, qualora una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da una parte, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altra, non possa essere risolta in via amichevole, una parte di tale controversia può come sempre scegliere di adire gli organi giurisdizionali ordinari o amministrativi competenti, conformemente al diritto nazionale, per la sua risoluzione, come garantito dai principi generali del diritto e dal rispetto dei diritti fondamentali sanciti, tra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

CONDIVIDENDO l'intesa comune espressa nel presente accordo, secondo cui una clausola come quella di cui all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non ha dunque potuto in passato né può ora o in futuro costituire la base giuridica per un procedimento arbitrale promosso da un investitore di uno Stato membro in materia di investimenti in un altro Stato membro,

RIBADENDO la dichiarazione n. 17 relativa al primato, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, in cui si ricorda che i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri e che il principio del primato costituisce una norma di conflitto nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri,

RAMMENTANDO di conseguenza che, ai fini della risoluzione di qualsiasi conflitto di norme, un accordo internazionale concluso dagli Stati membri ai sensi del diritto internazionale può applicarsi nelle relazioni intra-UE solo nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con i trattati dell'UE,

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può estendersi, né era destinato ad estendersi, a tali procedimenti,

CONSIDERANDO che, in ragione della non applicabilità dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia quale base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE, le Parti interessate da un procedimento arbitrale intra-UE in corso, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine di assicurare che l'esistenza del presente accordo sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente riconoscere il proprio difetto di giurisdizione,

CONSIDERANDO inoltre che non dovrebbero essere registrati nuovi procedimenti arbitrali intra-UE, e CONVENENDO che, qualora sia comunque emessa una comunicazione di arbitrato, le Parti interessate da tale procedimento, in qualità di parte convenuta o di Stato membro di un investitore, dovrebbero cooperare al fine assicurare che l'esistenza del presente accordo sia portata all'attenzione del tribunale arbitrale interessato affinché tale tribunale possa opportunamente concludere che l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non può costituire la base giuridica per tale procedimento,

CONSIDERANDO, tuttavia, che le transazioni e i lodi nei procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti che non possono più essere annullati o revocati e che sono stati volontariamente rispettati o definitivamente eseguiti non dovrebbero essere contestati,

DEPLORANDO che i tribunali arbitrali abbiano già pronunciato, continuino a pronunciare e possano ancora pronunciare lodi arbitrali in procedimenti arbitrali intra-UE avviati in base all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia in modo contrario al diritto dell'Unione europea, anche come espresso nella giurisprudenza della Corte,

DEPLORANDO altresì che tali lodi arbitrali siano oggetto di procedimenti esecutivi, anche in paesi terzi, che nei procedimenti arbitrali intra-UE in corso asseritamente basati sull'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia i tribunali arbitrali non declinino la propria competenza e giurisdizione e che le istituzioni arbitrali continuino a registrare nuovi procedimenti arbitrali e non li respingano in quanto manifestamente inammissibili per mancanza di consenso a sottoporsi all'arbitrato,

CONSIDERANDO, pertanto, che è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile la posizione costante delle Parti mediante un accordo che riaffermi la loro intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, come interpretato dalla Corte, nella misura in cui riguarda i procedimenti arbitrali intra-UE,

CONSIDERANDO che, conformemente alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 nella causa *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited*¹ e come spiegato dalla Corte nella sentenza *Komstroy*, determinate disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia sono intese a disciplinare le relazioni bilaterali,

CONSIDERANDO pertanto che il presente accordo riguarda unicamente le relazioni bilaterali tra le Parti, e, per estensione, gli investitori di tali Stati membri in quanto Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, e che, di conseguenza, tale accordo ha effetti solo su tali Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia soggette al diritto dell'Unione europea in quanto organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell'articolo 1, punto 3), del trattato sulla Carta dell'energia, e non rappresenta, per le altre Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia, un ostacolo al godimento dei diritti loro conferiti da tale trattato né all'adempimento dei loro obblighi,

RAMMENTANDO che le Parti hanno informato le Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia della propria intenzione di concludere il presente accordo,

¹ Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970, *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited* (ICJ Reports 1970, pag. 3, punti 33 e 35).

CONSIDERANDO che, con la conclusione del presente accordo e in linea con i loro obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'Unione europea, ma fatto salvo il loro diritto di presentare le richieste che ritengano appropriate in relazione alle spese da essi sostenute in qualità di convenuti in relazione a procedimenti arbitrali intra-UE, le Parti garantiscono il pieno ed effettivo rispetto della sentenza Komstroy, e sottolineano l'inopponibilità dei lodi arbitrali esistenti, l'obbligo dei tribunali arbitrali di porre immediatamente fine a qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE in corso e l'obbligo per le istituzioni arbitrali di non registrare futuri procedimenti arbitrali intra-UE, conformemente ai poteri loro riconosciuti rispettivamente dall'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati ("*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* – ICSID"), conclusa a Washington il 18 marzo 1965, e dall'articolo 12 del regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma ("*Stockholm Chamber of Commerce* – SCC"), nonché l'obbligo per i tribunali arbitrali di dichiarare che qualsiasi procedimento arbitrale intra-UE che sia stato richiesto di registrare dinanzi ad essi è privo di base giuridica,

INTESO che il presente accordo si applica ai procedimenti arbitrali tra investitori e Stati che coinvolgono le Parti di controversie intra-UE in virtù dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nel quadro di qualsiasi convenzione di arbitrato o regolamento arbitrale, compresi l'ICSID e il regolamento arbitrale dell'ICSID, il regolamento arbitrale dell'Istituto di arbitrato dell'SCC, il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e arbitrati ad hoc, e

TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicato il diritto della Commissione europea o di uno Stato membro di adire la Corte in virtù degli articoli 258, 259 e 260 TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE 1
INTESA COMUNE SULLA NON APPLICABILITÀ
DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA
COME BASE PER I PROCEDIMENTI ARBITRALI INTRA-UE

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "trattato sulla Carta dell'energia": il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom, del 23 settembre 1997, come eventualmente modificato in seguito;
- 2) "relazioni intra-UE": le relazioni tra gli Stati membri o tra uno Stato membro e l'Unione europea;
- 3) "procedimento arbitrale intra-UE": qualsiasi procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale avviato in base all'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia per risolvere una controversia tra un investitore di uno Stato membro, da un lato, e un altro Stato membro o l'Unione europea, dall'altro.

ARTICOLO 2

Intesa comune sull'interpretazione
e sulla costante inapplicabilità dell'articolo 26
del trattato sulla Carta dell'energia,
e sull'assenza di base giuridica per i procedimenti arbitrari intra-UE

1. Le Parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere un'intesa comune sull'interpretazione e sull'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia, secondo cui l'articolo 26 di detto trattato non può né ha mai potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrari intra-UE.

L'intesa comune di cui al primo comma si basa sugli elementi del diritto dell'Unione europea seguenti:

- a) l'interpretazione da parte della Corte dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia nel senso che tale disposizione non si applica, e non avrebbe mai dovuto essere applicata, come base per i procedimenti arbitrari intra-UE; e
- b) il primato del diritto dell'Unione europea, ricordato nella dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, quale norma di diritto internazionale che disciplina il conflitto di norme nei loro rapporti reciproci, da cui discende che in ogni caso l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica né avrebbe potuto applicarsi come base per i procedimenti arbitrari intra-UE.

2. Le Parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere l'intesa comune secondo cui, in ragione dell'assenza di una base giuridica per i procedimenti arbitrari intra-UE ai sensi dell'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non si estende e non avrebbe in qualsiasi momento potuto estendersi, a tali procedimenti. Di conseguenza, l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non può aver prodotto effetti giuridici nelle relazioni intra-UE quando uno Stato membro ha receduto dal trattato sulla Carta dell'energia prima della conclusione del presente accordo, e non produrrebbe effetti giuridici nelle relazioni intra-UE qualora una Parte receda dal trattato sulla Carta dell'energia successivamente.

3. Per maggiore certezza, le Parti concordano sul fatto che, conformemente all'intesa comune di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatto salvo quanto ivi previsto, l'articolo 26 del trattato sulla Carta dell'energia non si applica come base per i procedimenti arbitrari intra-UE e l'articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell'energia non produce effetti giuridici nelle relazioni intra-UE.

4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicate l'interpretazione e l'applicazione di altre disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia nella misura in cui riguardano le relazioni intra-UE.

SEZIONE 2
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3
Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo ("depositario").
2. Il depositario notifica alle Parti:
 - a) il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione conformemente all'articolo 5;
 - b) la data di entrata in vigore del presente accordo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1;
 - c) la data di entrata in vigore del presente accordo per ciascuna Parte conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Il depositario pubblica il presente accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e ne dà notifica al depositario del trattato sulla Carta dell'energia e al Segretariato della Carta dell'energia della sua adozione e della sua entrata in vigore.
4. Il depositario invita il depositario del trattato sulla Carta dell'energia a notificare il presente accordo alle altre Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia.

5. Una volta entrato in vigore, il presente accordo è registrato dal depositario presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 4

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

ARTICOLO 5

Ratifica, approvazione o accettazione

Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.

Le Parti depositano presso il depositario i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
2. Per ciascuna Parte che lo ratifichi, approvi o accetti dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore 30 giorni di calendario dopo la data in cui tale Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.

ARTICOLO 7

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Брюксел на осемнадесети февруари две хиляди двадесет и шеста година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

V Bruselu dne osmnáctého února dva tisíce dvacet šest.

Udfærdiget i Bruxelles den attende februar to tusind og seksogtyve.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Februar zweitausendsechszwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.

Done at Brussels on the eighteenth day of February in the year two thousand and twenty six.

Fait à Bruxelles, le dix-huit février deux mille vingt-six.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá déag de Feabhra sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog veljače godine dvije tisuće dvadeset šeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto febbraio duemilaventisei.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit sestā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų vasario aštuonioliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonhatodik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sitta u ghoxrin.

Gedaan te Brussel, achttien februari tweeduizend zesentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece februarie două mii douăzeci și șase.

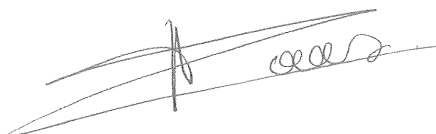
V Bruseli osemnásteho februára dvetisícdvadsaťšest'.

V Bruslju, osemnajstega februarja dva tisoč šestindvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den artonde februari år tjugohundratjugosex.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

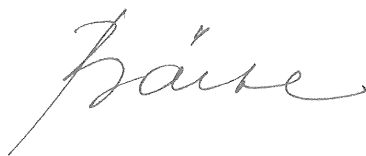
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

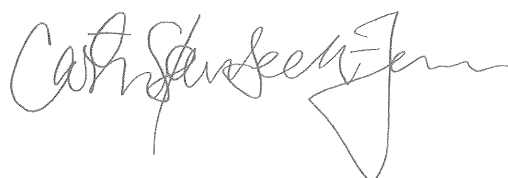
За Република България



Za Českou republiku



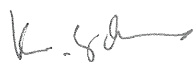
For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland





Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



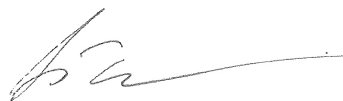
Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



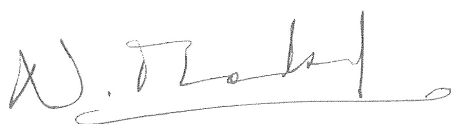
Latvijas Republikas vārdā —



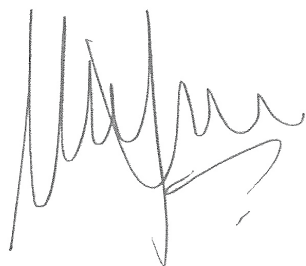
Lietuvos Respublikos vardu



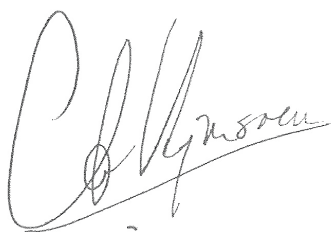
Pour le Grand-Duché de Luxembourg



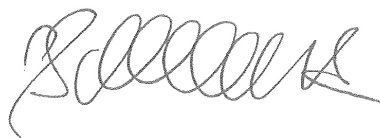
Għar-Repubblika ta' Malta



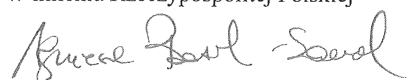
Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



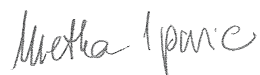
Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a series of smaller, connected loops and a final horizontal stroke.

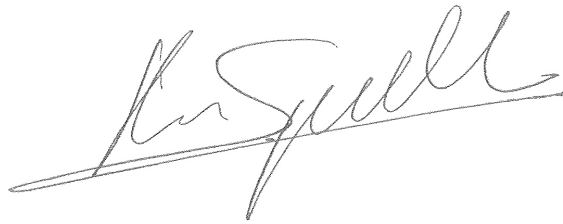
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by several connected loops and a final horizontal stroke.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized initial 'M' followed by several connected loops and a final horizontal stroke.

Za Evropejskij s'juz
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Predchozi text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet kopi af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το ανωτέρω κείμενο είναι κυριαζύμο αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Is cóip dheimhniú é an téacs roimhe seo den scríbhinn bhunaidh a taisceadh i gceartlann Ardriúnaíocht na Comhairle sa Bhruiséil.
Prethodni je tekst ovjereni primjerak izvornika pohranjenog u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
Il testo che precede è copia certificata dell'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
De voorgaande tekst is een voor gelijkloidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest uwierzytelnionym odpisem oryginału złożonego w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena kopija izvornika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt kopia av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Bruxel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
An Bhruiséil,
Bruxelles,
Bruxelles, addi
Briselë,
Bruselis
Brüsszel,
Brussell,
Brussel,
Brusela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Bruxel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

12-03-2026

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Thar ceann Ardriúnaí Chomhairle an Aontais Eorpáigh
Za glavnog tajnika Vijeća Europske unije
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Glas-Sekretarja Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekretären för Europeiska unionens råd

J. RIAÑO
Director-General



19PDL0209920